

esentati dalle gabelle *Kassbije*, che sarebbe vietato togliere loro lo zucchero e i viveri: i soldati fuggiti in Turchia sarebbero consegnati; tutti gl'individui veneziani o no che si trovassero su bastimenti veneziani avrebbero ad essere sicuri, non potrebbero i navigli turchi pretendere da quelli di Venezia alcun donativo, niuna gravezza sarebbe imposta, a tenore del trattato con Mohanmed II, ai navigli candiotti; gli esattori delle imposte e il magistrato deputato alle eredità non s'impaccierebbero nelle faccende dei mercatanti veneziani; non sarebbe fatto carico ai Veneziani dei danni cagionati ai Turchi dagli Uscocchi austriaci; ai pellegrini non sarebbe fatta molestia nel loro passaggio a Gerusalemme, la cause coi consoli di Aleppo, Bagdad e Cairo sarebbero trasmesse alla Sublime Porta. Trattato fu questo, come ognun vede, pel quale la Repubblica bene avvantaggiava le cose sue in Levante e provvedeva in pari tempo alla religione con quell'articolo concernente i pellegrini, laonde non è ad accagionarnela, se conoscendo meglio che alcun altro le condizioni della Turchia e dei principi di Europa, metteva sua fiducia più nella diplomazia che nelle armi, e mandava ambasciatore straordinario Giovanni Mocenigo, il quale riportava il 9 marzo 1605 la conferma e ampliamente dei precedenti trattati (1).

Ma non così l'intendeva lo zelo religioso del papa, il quale cominciava a mostrare il suo malumore contro Venezia all'occasione della morte del patriarca Matteo Zane a cui il Senato dava successore Francesco Vendramin, domandandone a Paolo V la confermazione (2). Clemente VIII avea però emanato una Bolla decretando che nessun vescovo d'Italia fosse promosso alla sede, se prima non fosse stato esaminato a Roma, al che la Repubblica essendosi

(1) *Commemoriali* XXVII. Il trattato è in data ult. nov. 1604.

(2) 30 Lug. 1605. *Deliberazioni* Senato, Roma.